Decreto federale Disegno concernente l'approvazione dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 184 della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2005², decreta:

Art. 1

- ¹ L'Accordo del 17 ottobre 2000³ relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo è approvato.
- ² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo.

Art. 2

La legge sui brevetti del 25 giugno 1954⁴ è modificata come segue:

Art. 112-116⁵ Abrogati

Art. 148 (nuovo)

D. Disposizione transitoria relativa alla modifica del ... della legge sui brevetti

¹ Per i brevetti europei che non sono pubblicati in una lingua ufficiale svizzera non è necessario presentare una traduzione del fascicolo del brevetto giusta l'articolo 113 capoverso 16, se la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su un'opposizione ha luogo prima che siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale] della presente legge.

1 RS 101

2 FF 2005 3397

RS ...; RU ... (FF 2005 3475)

4 RS 232.14 5

Cfr. art. 148

RU 1977 1997

3473 2005-0593

Approvazione dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica della legge sui brevetti. DF

> ² Anche dopo l'entrata in vigore della modifica del *[data del licenzia*mento da parte dell'Assemblea federale] della presente legge, gli articoli 1147 e 1168 sono applicabili alle traduzioni che devono essere consegnate al convenuto conformemente all'articolo 1129 o rese accessibili al pubblico per il tramite dell'Istituto o presentate all'Istituto conformemente all'articolo 11310.

Art. 3

- ¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3
- ² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

⁷ RU 1977 1997, 1999 1363

⁸ RU 1977 1997

RU **1977** 1997, **1999** 1363 RU **1977** 1997, **1995** 2879